

IL CONSULENTE TECNICO NEL PROCESSO PENALE: AMBITI PROCESSUALI DI INTERVENTO DEL CONSULENTE TECNICO E DEL PERITO

La consulenza tecnica nell'udienza preliminare

Dott. Ivano Pagliero

INDICE

- 1) Perizia e consulenza tecnica: due strumenti distinti
- 2) Lo spazio e la disciplina della consulenza tecnica nell'udienza preliminare
- 3) La consulenza tecnica contabile:
 - 3.1 Teoria e tipologie di quesito
 - 3.2 Analisi di *case studies* in materia di false comunicazioni sociali e di bancarotta fraudolenta

PERIZIA E CONSULENZA TECNICA: DUE STRUMENTI DISTINTI

PERIZIA

La perizia è disciplinata dagli articoli **220 e seguenti** del codice di procedura penale.

A norma dell'art. 220 c.p.c. *“la perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche”*.

CONSULENZA TECNICA

La consulenza tecnica è uno strumento a disposizione delle parti ed è disciplinata dagli artt. **225 e seguenti c.p.p.**

Ai sensi dell'art. 225 c.p.p. *“disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti”*.

LA PERIZIA

Note introduttive

La perizia è espletata «ogni qualvolta sia necessario svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedano specifiche competenze di natura tecnica. (...) la perizia, pur essendo rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, rappresenta un indispensabile strumento probatorio, allorché si accerti il ricorrere del presupposto inerente alla specificità delle competenze occorrenti per l'acquisizione e la valutazione di dati» (Cass. pen., sez. IV, 27.6.2019, n. 28102)

Nell'ambito dell'udienza preliminare, l'articolo 422 c.p.p. prevede che «quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, ovvero a norma dell'articolo 421 bis, il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere».

Nella prassi, la nomina di un perito da parte del G.U.P. costituisce una circostanza piuttosto rara e non così frequente. Ciò avviene quando il G.U.P. ritenga vi siano questioni tecniche complesse e decisive che non sono state sufficientemente chiarite in sede di indagine preliminare.

LA PERIZIA

Note introduttive/2

Il seguente quesito – riguardante il «case study n. 1» che esamineremo oltre – evidenzia i limiti e l’ambito in cui opera il perito nominato dal Giudice per l’udienza preliminare:

“Letti gli atti, i documenti prodotti, tenuto conto della consulenza tecnica del pubblico ministero e successiva integrazione nonché dei rilievi tecnici della difesa e previa acquisizione di ulteriore documentazione se ritenuto necessario, accerti e valuti se nei bilanci al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 della SOCIETÀ ALFA siano stati esposti fatti non corrispondenti al vero.

In caso positivo valuti, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta e di ogni altra circostanza rilevante, il livello del danno complessivo (reale o potenziale) conseguente.

Dica quant’altro utile ai fini di giustizia”.

LA CONSULENZA TECNICA

Comunemente si individuano due tipologie di consulenza tecnica nel processo penale:

- 1) consulenza tecnica “**endo-peritale**”: si verifica quando esiste già una perizia disposta dal giudice;
- 2) consulenza “**extra-peritale**”: si ha quando la parte decide di nominare un proprio consulente tecnico indipendentemente dalla presenza di una perizia disposta dal giudice.

LA CONSULENZA TECNICA ENDO-PERITALE

Articolo 225 c.p.p.

1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.
2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato.
3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c), d).

LA CONSULENZA TECNICA EXTRA-PERITALE

Articolo 233 c.p.p.

«1. Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'articolo 121».

Questa figura assume particolare rilievo nell'udienza preliminare ma soprattutto nella fase antecedente che si apre con la notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.

Proprio in questa fase, di fatto, si apre la conoscibilità da parte degli indagati di quanto contenuto nelle consulenze tecniche depositate dei consulenti del Pubblico Ministero.

IL CONSULENTE TECNICO DEL PUBBLICO MINISTERO

La norma di riferimento è rappresentata dall'art. 359 c.p.p., ai sensi del quale *“il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera”*.

Ne deriva come la norma attribuisca al Pubblico Ministero la facoltà di avvalersi di specifiche competenze tecniche quando lo richieda il compimento di atti di indagine.

LA CONSULENZA TECNICO CONTABILE – MODELLI DI QUESITO

1) Esempio di quesito in materia di falso in bilancio

«Previo esame degli atti di indagine contenuti nel fascicolo p.p. numero xxx, della documentazione ricavabile da fonti aperte nonché dagli atti oggetto di acquisizione presso pubblici uffici ed istituti bancari, riferiscono i consulenti in ordine alle seguenti circostanze:

- quale sia l'attuale situazione patrimoniale economica e finanziaria della società XXX
- se i bilanci le relazioni e le altre comunicazioni sociali, in particolare relative al bilancio chiuso al 31/12/2017, 31/12/2018 e 31/12/2019 siano rispondenti al vero e redatti nel rispetto dei principi civilistici, dei principi contabili applicabili e nella specifica normativa di riferimento con particolare riguardo a:
 - applicazione delle corrette aliquote di ammortamento delle seguenti immobilizzazioni
 - registrazione di proventi straordinari derivanti dall'annullamento di fondi rischi;
 - corretta allocazione della voce avviamento e del conseguente ammortamento dello stesso;
 - corretta appostazione della voce fatture da emettere;
 - corretta appostazione della voce rimanenze finali
 - corretta appostazione della voce immobilizzazioni immateriali e relativi ammortamenti.
- le persone fisiche (amministratori direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari sindaci revisori responsabili della predisposizione e della redazione delle citate comunicazioni sociali)
- quant'altro utile ai fini di giustizia».

LA CONSULENZA TECNICO CONTABILE – MODELLI DI QUESITO

2) Esempio di quesito in materia di bancarotta

“Dica il consulente tecnico, esaminati gli atti del procedimento penale, lette le relazioni e i provvedimenti della CONSOB, vista la documentazione della procedura fallimentare relativa alla società XXX S.p.A., esaminata la documentazione contabile della società fallita ed eventuali altri atti e/o documenti che si rendesse necessario acquisire in prosieguo, anche pertinenti ad altre società, dica il CT:

- da quando la società fallita si trovava in stato di insolvenza, evidenziandone le cause;
- se vi siano stati fatti, atti o operazioni che abbiano ingiustificatamente depauperato il patrimonio sociale della società fallita e quali soggetti ne abbiano beneficiato e se sia stata intaccata la garanzia patrimoniale dei creditori, evidenziando eventuali altre condotte concorrenti costituenti illeciti tributari e/o patrimoniali ascrivibili alle società infragruppo o terze;
- se siano stati eseguiti, prima o durante la procedura fallimentare, fraudolentemente pagamenti o simulazione di titoli di prelazione a danno dei creditori;
- se vi siano stati atti fraudolenti di sottrazione, distruzione o falsificazione, totale o parziale, dei libri e delle scritture contabili; ovvero questi siano stati tenuti in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari;
- se l'organo amministrativo abbia fatto ricorso al credito dissimulando il dissesto o lo stato di insolvenza;
- se il fallimento della società sia stato cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose;
- se nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico siano stati esposti fatti materiali non rispondenti al vero ovvero siano stati omessi materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società fallita e se gli stessi siano concretamente idonei ad indurre in errore ed abbiano fatto conseguire ingiusti profitti.

In caso di positivo riscontro ai quesiti di cui sopra, se la falsa rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società fallita abbia determinato una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto superiore all'1% ovvero se il fatto sia stato conseguenza di valutazioni estimative che singolarmente considerate, differiscano in misura superiore al 10% da quella corretta ed abbia causato o concorso a causare il dissesto della società.

Accerti infine quant'altro utile ai fini di giustizia”.

LA CONSULENZA TECNICO CONTABILE

Case Study 1 (falso in bilancio)

Il *case study* che ci occupa riguarda una perizia disposta dal Giudice per l'udienza preliminare nell'ambito di un procedimento penale avente ad oggetto il reato di cui all'art. 2621 cc.

Il quesito sottoposto è il seguente:

“Letti gli atti, i documenti prodotti, tenuto conto della consulenza tecnica del pubblico ministero e successiva integrazione nonché dei rilievi tecnici della difesa e previa acquisizione di ulteriore documentazione se ritenuto necessario, accerti e valuti se nei bilanci al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 della SOCIETÀ ALFA siano stati esposti fatti non corrispondenti al vero.

In caso positivo valuti, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta e di ogni altra circostanza rilevante, il livello del danno complessivo (reale o potenziale) conseguente.

Dica quant'altro utile ai fini di giustizia”.

LA CONSULENZA TECNICO CONTABILE

Case Study 1 (falso in bilancio)

Le operazioni peritali

Successivamente al conferimento del quesito, le operazioni peritali venivano aperte presso lo studio del perito, alla presenza dei CTP della difesa e della parte civile.

In sede di operazioni peritali il perito dava lettura del quesito formulato dal G.U.P., analizzando, alla presenza delle parti anzidette, la documentazione prodotta in atti.

In osservanza al potere di acquisizione di ulteriore documentazione – ove ritenuta necessaria – il perito richiedeva ai consulenti di parte di depositare e circolarizzare tra le parti documentazione ulteriore.

All'esito dell'inizio delle OO.PP. veniva fissato e condiviso il cronoprogramma, sempre nel rispetto e in osservanza del termine conferito dal GUP per il deposito dell'elaborato peritale.

LA CONSULENZA TECNICO CONTABILE

Case Study 1 (falso in bilancio)

Le conclusioni

Nel termine concesso dal Giudice per l'udienza preliminare è stata depositata la relazione tecnica, nella quale sono state racchiuse le conclusioni in risposta al quesito sottoposto.

Le rettifiche illustrate nel corpo della consulenza tecnica sono state considerate come episodi rilevanti ai sensi degli articoli 2621 e seguenti del Codice Civile.

Alla luce delle verifiche effettuate si è proceduto ad apportare le rettifiche ai bilanci di esercizio della società ALFA.

A seguito delle rettifiche appostate ai bilanci di esercizio, è stato possibile retrodatare la perdita del patrimonio netto della società.

LA CONSULENZA TECNICO CONTABILE

Case Study 2 (bancarotta fraudolenta)

Il quesito sottoposto era il seguente:

“Previo esame degli atti del procedimento e con riferimento ai capi di imputazione accerti il perito :

- 1) se risultino episodi specifici di distrazioni di beni e/o valori;*
- 2) se risultino episodi specifici di pagamenti preferenziali;*
- 3) se risulti un aggravamento del dissesto societario in conseguenza della mancata richiesta della dichiarazione di fallimento da parte degli organi sociali;”*



Si ringrazia per l'attenzione

Dott. Ivano Pagliero

*Commercialista
Consulente Tecnico del Giudice
Revisore dei Conti
Corso F. Ferrucci 77/9 – 10138 Torino*



www.odcec.torino.it
www.linkedin.com/company/odcec-torino/
www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos